

L'anno 2017 – duemiladiciassette – il giorno ... del mese di ... alle ore ... in Cardito, nella sede del Comune, in Piazza Giuseppe Garibaldi, civico n. 1.

Tra i signori:

1) \_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, C.F.: \_\_\_\_\_, il quale interviene in questo atto in nome, per conto ed interesse del Comune di Cardito (C.F. \_\_\_\_\_), in qualità di Responsabile del Servizio \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs 267/2000 ed a ciò autorizzato dal Decreto di nomina del Sindaco n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

2) Sig. ..., nato a ... (.....) il ..., ivi residente in ..., ... che interviene in questo atto in nome, per conto ed interesse della ditta ..., con sede in ... via ..., ... (C.F. ...), in qualità di legale rappresentante della ditta medesima, in seguito indicato come “Concessionario”;

Premesso che:

- con determinazione del Responsabile del Servizio \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_, sono state approvate le risultanze della gara per la concessione della gestione e valorizzazione della villa comunale “Rodomonte Chiacchio”, di seguito denominata “Villa”, e dello spazio polifunzionale (attualmente campo di Basket) adiacente al “Parco delle Mimose”, di seguito denominato “campetto”;
- le aree da utilizzare per l'espletamento delle attività sopra descritte sono individuate nella planimetria allegata al presente atto;

Tutto ciò premesso, le Parti Convergono e stipulano

## **ART. 1**

### **OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento in concessione della gestione e valorizzazione della villa comunale “Rodomonte Chiacchio”, di seguito denominata “Villa”, e dello spazio polifunzionale (attualmente campo di Basket) adiacente al “Parco delle Mimose”, di seguito denominato “campetto”, come da planimetria allegata al presente atto, con evidenziate le aree e i manufatti da utilizzare, oggetto di concessione.

La villa ha una estensione di circa mq 5.500, mentre il campetto, ha una estensione di circa mq 1.400 come si evince dalla planimetria allegata al presente bando sotto lettera A) per farne parte integrante e sostanziale.

Il concessionario è tenuto ad effettuare, a sue spese e cure, i lavori per la messa in sicurezza sia della villa comunale “Rodomonte Chiacchio” che dello spazio polifunzionale “campo basket”, descritti nella relazione redatta dal Servizio Lavori Pubblici e allegata al presente bando sotto lettera B) per farne parte integrante e sostanziale.

Il suddetto affido in concessione comporta per il concessionario l'utilizzo del chiosco ubicato nella villa per la somministrazione di bevande ed alimenti, nonché l'installazione delle giostrine nell'area indicata nella medesima planimetria all. A).

La Villa ed il campetto sono di proprietà del comune di Cardito e gli immobili, le strutture, gli arredi e le attrezzature presenti negli stessi sono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano perfettamente noti al concessionario.

Il chiosco esistente ubicato nella Villa è anch'esso oggetto di intervento di messa in sicurezza dovrà essere oggetto idoneo intervento di ristrutturazione, al fine di poterlo utilizzare per la somministrazione di bevande e alimenti.

Detti beni saranno concessi e affidati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento della consegna, con le servitù attive e passive, apparenti e non, accessori, pertinenze, coerenze e diritti di qualsiasi sorta.

Il Concessionario dichiara di averne preso visione, di averli trovati di proprio gradimento e adatti all'uso convenuto.

Lo stato effettivo delle aree e dei beni risulta dal verbale di consegna, allegato al presente contratto, predisposto prima della sottoscrizione dell'odierno negozio giuridico, in contraddittorio tra il Concessionario e il personale dell'Ufficio Tecnico Comunale. Il verbale costituisce parte integrante del presente contratto ed è allo stesso allegato.

Il suddetto verbale individua altresì le dotazioni presenti al momento della consegna al Concessionario e contiene una precisa ricognizione circa la corrispondenza fra i beni inventariati, come da elenco allegato, e quelli presenti in loco.

## **ART. 2**

### **DESTINAZIONE DEL CHIOSCO**

Nella struttura identificata come "Chiosco" oltre alla funzione propria dei Pubblici Esercizi di tipo B), Bar o Caffetteria, può essere esercitata anche la vendita di bevande ed alimenti confezionati.

Alla fine della concessione si procederà alla riconsegna degli immobili mediante apposito verbale di constatazione dello stato di buona conservazione e di perfetta efficienza.

Oltre agli obblighi di cui al primo comma il concessionario avrà quale ulteriore obbligo:

- a) di provvedere a proprie spese all'acquisto e all'installazione degli arredi;
- b) di munirsi delle necessarie autorizzazioni, certificazioni, ecc. per l'utilizzo del chiosco;
- c) di garantire la custodia, pulizia, la manutenzione ordinaria e straordinaria e cura del verde dell'area affidata in concessione a proprie spese e per tutta la durata della concessione e di corrispondere al Comune la tassa per lo smaltimento dei rifiuti;
- d) di munirsi di apposita assicurazione della struttura contro il rischio incendio e R.C. derivanti dalla proprietà, come previsto dal successivo articolo \_\_\_\_\_. Copia della polizza dovrà essere trasmessa al Comune ogni anno;
- e) di installare, a propria cura e spesa, idonei servizi igienici mobili (c.d. bagni chimici) costituiti da almeno n. 1 wc uomo, n. 1 wc donna/disabile, e di mantenerli in perfetto stato.

Il concessionario è inoltre tenuto al pagamento integrale dei consumi per energia elettrica, acqua e metano ed ogni altro onere dovuto quale tributo comunale.

Non è ammesso l'esercizio di altre attività commerciali al di fuori di quelle "compatibili" con la previsione urbanistica dell'area di "...", e con le destinazioni d'uso previste dallo strumento urbanistico generale (art. ... N.T.A. del P.R.G. comunale vigente) pena la decadenza della concessione.

## **ART. 3**

### **OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

Il Concessionario deve possedere i requisiti di idoneità prescritti per l'esercizio della relativa attività, nonché essere in possesso delle autorizzazioni previste in materia.

È posto a carico del Concessionario l'obbligo di munirsi di tutte le autorizzazioni, licenze, permessi, compresi quelli delle ASL e dei Vigili del Fuoco, ove occorrenti, e quant'altro previsto dalla normativa vigente in materia di somministrazione di alimenti e bevande, sollevando il Comune concedente da ogni responsabilità in merito.

Le autorizzazioni di pubblico esercizio per la vendita di alimenti e bevande saranno, per il periodo di durata della gestione, intestate al Concessionario, il quale si impegna a presentarle al Comune di Cardito non appena in possesso.

Il concessionario deve garantire la perfetta funzionalità, sicurezza e la igienicità degli immobili e dei servizi relativi, nel rispetto di tutte le normative vigenti. E' pertanto responsabile dei potenziali danni arrecati a terzi sia per l'imperfetta gestione, sia anche per difetto di sicurezza degli stessi. In ogni caso, manleva l'amministrazione comunale da qualsiasi danno che possa derivare nella gestione degli immobili.

Il concessionario risponde di tutti i fatti di gestione del proprio personale e delle mansioni assunte e dovrà segnalare al Comune, per iscritto, ogni difetto di funzionamento degli impianti, interrompendo, in caso di malfunzionamento l'uso dei medesimi e prendendo le immediate precauzioni del caso.

Il concessionario risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nella gestione, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi nei confronti del Comune.

In particolare, il concessionario è tenuto ai seguenti compiti:

- a. sorveglianza degli impianti e delle relative attrezzature con assunzione di responsabilità in merito al loro deterioramento doloso o colposo e di eventuali smarrimenti;
- b. apertura e chiusura, con servizio di controllo, degli accessi a tutti gli impianti;
- c. esecuzione lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e sostegno delle relative spese;
- d. pulizia giornaliera di tutti gli impianti, con l'impiego di ogni mezzo utile ad assicurare i più elevati livelli di igiene, assicurando il rispetto delle normativa vigente in materia e garantendo il minimo disturbo agli ospiti presenti con assunzione delle relative spese;
- e. manutenzione ordinaria di tutte le aree verdi annesse alla villa ed al campetto;
- f. collaborazione tecnico-organizzativa per iniziative atte a promuovere le manifestazioni che il Comune di Cardito proporrà di attuare, in accordo tra le parti, nel corso della gestione;
- g. concedere il libero accesso al pubblico per assistere a manifestazioni che saranno eventualmente organizzate e/o patrocinate dal Comune di Cardito;
- h. garantire l'uso pluralistico dell'impianto (giovani, bambini, anziani, ...);
- i. comunicare all'Amministrazione Comunale, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto, gli orari di apertura degli immobili;
- j. promuovere ed organizzare le diverse attività e le iniziative che risulteranno opportune ad incrementare la fruizione e l'utilizzo, da parte del pubblico, degli immobili. L'Amministrazione si riserva l'accesso incondizionato e gratuito per attività organizzate direttamente dalla stessa o con il proprio patrocinio o organizzate dalle istituzioni scolastiche a livello sportivo e ricreativo, con preavviso di almeno 8 giorni, salvo causa di forza maggiore e per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle stesse per un numero massimo di 30 giornate. Anche in questo caso le pulizie resteranno a carico del concessionario.

- k. mantenere le condizioni di agibilità degli immobili segnalando tempestivamente all'Amministrazione comunale situazioni e circostanze che richiedano adempimenti da parte della stessa al fine di non pregiudicare le condizioni di sicurezza ai sensi delle norme vigenti in materia;
- l. non consentire lo svolgimento, negli immobili e nelle pertinenze, di alcuna attività che contrasti con le prescrizioni della concessione;
- m. assumere la responsabilità in merito a qualunque azione che possa essere intentata da terzi per il risarcimento dei danni da responsabilità civile derivanti dall'esecuzione delle attività oggetto della concessione;
- n. applicare tutte le normative fiscali e tributarie previste dalla vigente legislazione riguardante le attività oggetto della concessione in gestione;
- o. vietare l'ingresso, all'interno dello spazio polifunzionale e della Villa "Rodomonte Chiacchio", di autovetture e motocicli.
- p. rilasciare allo scadere del contratto, le strutture e le aree completamente liberi e sgombri di arredi, attrezzature e scorte di sua proprietà; i locali e le aree dovranno essere perfettamente puliti e ordinati, senza che sia necessario alcun intervento di manutenzione straordinaria e in condizioni di perfetta agibilità sulla base delle norme tecniche, sanitarie o di altro genere vigenti in quel momento. In tale occasione si provvederà a controllare le attrezzature e gli arredi del comune come da inventario.

Nel caso di un ritardo nella riconsegna della struttura, l'Amministrazione comunale applicherà una penale giornaliera di €. 200,00.

#### **ART. 4**

##### **OBBLIGHI GENERALI DEL CONCESSIONARIO**

Sono a carico del Concessionario tutte le utenze che devono essere intestate o volturate a suo nome, a propria cura e spese. Il Concessionario è tenuto alla gestione dei beni svolgere il servizio in modo decoroso, assicurando la custodia del chiosco e delle aree concesse.

Il Concessionario è altresì tenuto a rispettare la normativa vigente relativa alle eventuali iniziative che svolgerà negli spazi esterni, tenendo indenne il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

La gestione delle attività dovrà essere svolta tenendo conto delle esigenze del vicinato ed essere compatibile ed in sintonia con eventuali iniziative di programmazione comunale che verranno preventivamente comunicate al gestore in modo che lo stesso possa uniformare l'attività per non creare intralci o sovrapposizioni.

In particolare, nel periodo di chiusura degli impianti dovranno essere effettuati da parte del concessionario tutti quegli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che non possono essere realizzati durante i periodi di funzionamento della struttura. Il programma dei lavori di manutenzione straordinaria che lo stesso intende effettuare nei periodi di chiusura dell'impianto dovrà essere sottoposto e concordato con l'Amministrazione

Per quanto non espressamente indicato nel presente atto in merito all'attività di gestione si fa riferimento alla vigente normativa in materia di contratti pubblici e al capitolato.

#### **ART. 5**

##### **APERTURA ATTIVITÀ**

Gli immobili dovranno essere obbligatoriamente aperti nel periodo estivo, da Maggio a Settembre, con il seguente orario: dalle ore 9,00 alle ore 23,00.

L'accesso alla villa dovrà essere consentito liberamente e quotidianamente, per tutto l'anno, a tutti senza alcuna discriminazione, negli orari stabiliti dal concessionario in accordo con il comune.

Eventuali variazioni (anticipazioni o posticipazioni) alle date di apertura e chiusura stagionali, nei limiti di legge, devono essere concordate preventivamente con l'Amministrazione comunale, che potrà in ogni caso variare gli orari minimi di apertura.

L'esercizio dell'attività dovrà essere svolto durante tutti i giorni della settimana, osservando l'orario di servizio.

I periodi di chiusura per motivi imprevisti o imprevedibili e quelli per eventuali interventi manutentivi dovranno essere comunicati all'Ufficio Tecnico Comunale.

Al fine di avviare tempestivamente l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande il concessionario dovrà ottenere l'autorizzazione amministrativa comunale, provvedendo ad inviare esclusivamente per via telematica al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune di Cardito Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) e l'attestazione di registrazione sanitaria; in difetto, il Comune potrà provvedere all'aggiudicazione in favore del concorrente che segue in graduatoria e così di seguito.

## **ART. 6**

### **CANONE**

Il canone complessivo di concessione riconosciuto al Comune di Cardito è di € \_\_\_\_ stagionali annui.

Il canone dovrà essere pagato in unica rata anticipata entro il 31 marzo di ogni anno.

La prima rata dovrà essere versata prima della stipula del contratto. Il canone verrà aggiornato annualmente con riferimento alle variazioni accertate dall'ISTAT nell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatesi nell'anno precedente.

È a esclusivo rischio del Concessionario l'effettivo svolgimento dell'attività nel periodo di apertura obbligatoria come sopra indicato senza nessuna possibilità di diminuzione del canone.

## **ART. 7**

### **PERSONALE IMPIEGATO**

Il Concessionario potrà avvalersi nella gestione di personale assunto unicamente con forme di collaborazione previste dalla legge.

Il concessionario deve garantire, a sua cura e spese, la presenza di personale idoneo e necessario (che si è dichiarato di impegnare con l'offerta tecnica) per un'ottimale conduzione di tutti gli immobili secondo le vigenti norme di sicurezza e per garantire tutti i servizi nei tempi e nei modi proposti e indicati nella concessione.

Il personale adibito ai vari servizi, che deve essere in possesso dei requisiti, nonché delle abilitazioni eventualmente richieste dalla vigente normativa, deve in ogni caso tenere un contegno irreprensibile con il pubblico.

Il concessionario è obbligato ad applicare integralmente tutte le leggi, i regolamenti, le disposizioni e tutte le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore, degli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e la località in cui il servizio viene espletato.

Inoltre il concessionario si obbliga alla scrupolosa osservanza delle disposizioni concernenti gli infortuni sul lavoro e le assicurazioni sociali, nonché al pagamento dei contributi messi a carico dei datori di lavoro.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dal Comune o segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, il Comune stesso comunicherà al concessionario e, se del caso, all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e sospenderà la concessione degli impianti sino a quanto non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per la sospensione della concessione di cui sopra il concessionario non può opporre eccezioni al Comune né ha titolo al risarcimento dei danni.

Il Comune, in tal caso, potrà provvedere direttamente alla gestione degli immobili, impiegando la cauzione, senza che il concessionario possa opporre eccezioni né avere titolo a risarcimento di danni.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici assistenziali e previdenziali sono a carico del concessionario, il quale ne è il solo responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento e l'onere a carico del Comune o in solido con il Comune, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'ente medesimo e di ogni indennizzo. All'atto della stipulazione del presente contratto dovrà essere fornita copia della certificazione che attesta la regolarità della posizione previdenziale dei dipendenti.

L'inosservanza anche parziale delle surrichiamate normative potrà dare luogo alla immediata risoluzione del contratto senza che il concessionario possa vantare alcun diritto di rivalsa.

Deve essere assicurata la sostituzione del personale durante i riposi settimanali, le ferie annuali e le assenze per malattia al fine di evitare ripercussioni sulla regolare esecuzione del servizio.

Il personale addetto al funzionamento di tutti gli impianti non ha alcun rapporto con il Comune essendo alle esclusive dipendenze del concessionario che lo assume, lo impiega, lo retribuisce nel rispetto di tutte le leggi vigenti.

Il Gestore dovrà comunicare il/i nominativi delle persone addette ai servizi.

## **ART. 8**

### **DENOMINAZIONE DELL'ESERCIZIO PUBBLICO**

Il Concessionario ha facoltà di denominare liberamente l'esercizio pubblico, con diritto a riscuotere nelle proprie casse i proventi dei servizi erogati secondo le tariffe applicate

## **ART. 9**

### **DURATA DELLA CONCESSIONE**

La durata della concessione è fissata dalla data di stipulazione del presente contratto fino al \_\_\_\_\_.

Allo scadere del termine di cui al precedente comma, la concessione si intenderà automaticamente decaduta, senza che sia necessaria alcuna comunicazione in tal senso.

## **ART. 10**

### **REVOCA DELLA CONCESSIONE**

Il Comune può revocare o modificare in qualsiasi momento la concessione, dandone comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno almeno tre mesi prima della data prevista per l'apertura dell'attività stagionale, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse, senza obblighi di indennizzo nei confronti del Concessionario. È vietata la subconcessione.

#### **ART. 11**

##### **GARANZIE**

L'Amministrazione accerta la costituzione presso \_\_\_\_\_ Spa, sede di \_\_\_\_\_ di garanzia fideiussoria del 10 % dell'importo contrattuale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_, per un importo di € \_\_\_\_ a garanzia di tutte le obbligazioni nascenti dal rapporto concessorio, il risarcimento di danni derivanti dall'inadempienza delle obbligazioni stesse nonché la tacitazione di crediti esposti da terzi verso il concessionario in dipendenza dei servizi connessi con la concessione, salva, in tutti i casi, ogni altra azione ove il deposito non risultasse sufficiente.

Tale deposito cauzionale potrà essere progressivamente svincolato a misura dell'avanzamento dell'esecuzione della concessione, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito e dovrà essere ricostituito nel termine di 15 giorni, ove per qualsiasi causa, l'importo dello stesso scenda al di sotto di quanto previsto. Si dà altresì atto che il Concessionario ha consegnato la polizza assicurativa n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ accesa con la Compagnia di assicurazioni \_\_\_\_ - Agenzia di \_\_\_\_ (\_\_\_\_), che tiene indenne il Comune di Cardito da tutti i rischi e da qualsiasi causa derivante dall'esecuzione dell'attività svolta in concessione e dalla conduzione del fabbricato, con il massimale unico di euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00), con validità dalla data di decorrenza e fino al termine della concessione.

L'istituto assicuratore dovrà dichiarare espressamente nella polizza di cui sopra di rinunciare a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti della Amministrazione concedente.

#### **ART. 12**

##### **RESPONSABILITA'**

Il Concessionario dovrà rispondere direttamente e personalmente di qualsiasi danno che per fatto proprio, o di suoi collaboratori o dipendenti, anche colposo, dovesse derivare all'Amministrazione Comunale o a terzi ed a mantenere altresì estraneo il Comune (che pertanto sarà esonerato da obblighi e responsabilità di qualsiasi natura) in tutti i suoi rapporti con i terzi, sia che attengano a contratti e forniture per l'esercizio, sia che attengano a rapporti con gli utenti.

#### **ART. 13**

##### **CONTROLLI**

Il Comune concedente vigilerà sull'osservanza degli obblighi ed oneri previsti a carico del Concessionario e risconterà le eventuali inadempienze, che daranno luogo a contestazione e diffida ad adempiere. Il Concessionario deve consentire visite e controlli nelle date preventivamente comunicate.

#### **ART. 14**

##### **RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA (ART. 1456 C.C.)**

Il Concessionario non potrà concedere a terzi, a qualsivoglia titolo, in tutto o in parte, l'unità immobiliare con relative pertinenze, pena la risoluzione del contratto avvalendosi della presente clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.).

La mancanza delle necessarie autorizzazioni commerciali e sanitarie per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché per violazioni riscontrate, anche da altri organismi competenti, nel controllo di obbligazioni di legge comporterà ugualmente la risoluzione del contratto.

L'Amministrazione comunale, dopo avere contestato l'addebito ed esaminato le eventuali controdeduzioni, potrà risolvere il presente contratto avvalendosi della presente clausola risolutiva espressa a norma dell'art. 1456 c.c. anche nei seguenti casi:

- mancato pagamento del canone;
- in caso di inadempienza agli obblighi derivanti dal presente contratto non sanata in seguito a diffida formale;
- a seguito inadempienza che comporti disfunzioni del servizio particolarmente gravi o interruzioni del servizio.

#### **ART. 15**

#### **RIMOZIONE E RIPRISTINO**

In caso di violazione o inottemperanza di uno qualsiasi degli obblighi previsti nel presente contratto, il Comune procederà a dichiarare la decadenza dal contratto con conseguente diritto di richiedere il risarcimento del danno.

Alla scadenza della concessione o in caso di risoluzione anticipata, il Concessionario provvederà a proprie cura e spese entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni a rimuovere le strumentazioni, le attrezzature e quant'altro di sua proprietà, riconsegnando i beni e le aree nello stato di fatto e di diritto in cui si trovavano al momento della consegna, ovvero con tutte le eventuali opere di miglioria e le addizioni eseguite, salvo il normale deterioramento per l'uso.

Le eventuali attrezzature e/o strutture non amovibili presenti sull'area alla data della cessazione diverranno automaticamente di proprietà del Comune di Cardito.

Decorso infruttuosamente il termine di cui sopra, sarà applicata una penale di € 50,00 (diconsi euro cinquanta/00) per ogni giorno di ulteriore occupazione, oltre alla corresponsione del canone come esplicitato all'art. 7, all'escussione del deposito cauzionale e fatti salvi eventuali maggiori danni.

Al termine della concessione o nell'ipotesi che il contratto si risolva anticipatamente per qualsiasi motivo, nessun compenso, indennità o altro potrà essere preteso per l'avviamento commerciale o a qualsiasi titolo dal Concessionario.

#### **ART.16**

#### **DOMICILIO**

Per effetto del presente contratto l'impresa assuntrice della concessione elegge domicilio in Cardito, nella sede del Comune, in Piazza Giuseppe Garibaldi, civico n. 1.

#### **ART.17**

#### **CONTROVERSIE**

Tutte le controversie in relazione alla validità, interpretazione, risoluzione della presente convenzione o alla medesima connessa verranno deferite al Giudice del Foro competente di Napoli Nord.



## **ART. 18**

### **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati personali del contraente saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici, ai fini della stipula e della eventuale registrazione del presente atto nel rispetto del D.Lgs 30.6.2003, n. 196 e ss.mm.ii. e con le modalità dallo stesso previste.

Titolare del trattamento è il committente.

Si fa rinvio agli articoli 7 e 13 del D.Lgs. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.

Si applicano le disposizioni recate dal D.P.R. 12.4.2006, n. 184.

## **ART. 19**

### **SPESE**

Tutte le spese inerenti la stipulazione del contratto sono a carico del Concessionario.

Il presente atto redatto in \_\_\_\_ originali, verrà registrato solo in caso d'uso, ai sensi del 2° comma dell'art.5 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

IL CONCESSIONARIO \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO \_\_\_\_\_